

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 318
28 novembre 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2979/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, che stabilisce gli importi compensativi medi applicabili all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2980/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 2981/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini di qualità inferiore ai vini da pasto e provenienti da talune regioni sinistrate 3
- Regolamento (CEE) n. 2982/74 della Commissione, del 27 novembre 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 2983/74 della Commissione, del 27 novembre 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 2984/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi importati 9
- Regolamento (CEE) n. 2985/74 della Commissione, del 27 novembre 1974, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 11
- Regolamento (CEE) n. 2986/74 della Commissione, del 27 novembre 1974, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali . . . 18
- Regolamento (CEE) n. 2987/74 della Commissione, del 27 novembre 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 20

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

74/584/CEE, Euratom, CECA :

- ★ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativa all'adattamento degli articoli 32 del trattato CECA, 165 del trattato CEE e 137 del trattato CEEA . . . 22

Commissione

74/585/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 novembre 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2666/74 23

74/586/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 novembre 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2667/74 25

74/587/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 novembre 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1841/74 26

74/588/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 novembre 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2742/74 27

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) 28

Procedure aperte 30

Procedure ristrette 37

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2979/74 DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 1974

che stabilisce gli importi compensativi medi applicabili all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5, e l'articolo 97 dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 97 dell'atto, gli importi compensativi « adesione » sono stabiliti secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾; che questo ultimo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 2682/72 ⁽³⁾; che l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento dispone che vengano fissati mensilmente gli importi in questione;

considerando che, per quanto riguarda i cereali o il riso, esportati come tali, gli importi compensativi possono essere modificati durante il mese in corso, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 229/73 ⁽⁴⁾, o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 243/73 ⁽⁵⁾;

considerando che la necessità di seguire giornalmente i movimenti dei prezzi al momento dell'esportazione

di cereali o di riso, esportati come tali, non è evidente per quanto riguarda l'esportazione di cereali o di riso sotto forma di merci di cui al regolamento (CEE) n. 2682/72 e che è opportuno seguire la regola di fissare mensilmente gli importi compensativi applicabili all'esportazione delle merci in questione;

considerando che è necessario fissare il metodo di calcolo di tali importi compensativi mensili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Se l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 229/73, o l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 243/73 è applicato per uno o più giorni del mese, l'importo da applicare nel mese successivo, a titolo di importo compensativo per i cereali o il riso esportati sotto forma di merci di cui al regolamento (CEE) n. 2682/72, viene stabilito in base alla media degli importi fissati nei primi 25 giorni del mese precedente per i cereali o il riso considerati esportati come tali.

2. L'importo sarà però mantenuto immutato qualora subisca una variazione inferiore al 5% a quello effettivamente applicato nel mese precedente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LECANUET

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1973, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 27 del 1^o. 2. 1973, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 29 del 1^o. 2. 1973, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2980/74 DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 1974

relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74⁽⁴⁾, può essere prevista, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero della Comunità, la riscossione di un prelievo speciale all'esportazione di zucchero;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tale misura dimostra che la sua efficacia può essere compromessa se lo zucchero viene esportato sotto forma di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero; che tale rischio esiste in particolare per certi prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con un tenore di zucchero addizionato relativamente elevato; che occorre pertanto prevedere la possibilità di applicare a tali prodotti una tassa all'esportazione stabilita in base al prelievo speciale all'esportazione dello zucchero, allorché quest'ultimo sia superiore ad un certo importo e venga constatata un'esportazione eccessiva;

considerando che tale misura complementare deve essere stabilita in deroga alla norma prevista all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 865/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualora sia riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo speciale superiore a 5 unità di

conto per 100 chilogrammi, può essere decisa, secondo la procedura di cui al paragrafo 4, la riscossione di una tassa all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68 e contenenti come minimo il 35 % di zucchero addizionato.

2. L'importo della tassa all'esportazione è fissato tenendo conto:

- della natura del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero,
- del tenore di zucchero addizionato del prodotto in questione,
- del prezzo dello zucchero bianco praticato nella Comunità e di quello praticato sul mercato mondiale,
- del prelievo speciale applicabile allo zucchero bianco,
- delle implicazioni economiche dell'applicazione di tale tassa.

3. S'intende per tenore di zucchero addizionato la cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 865/68. Tuttavia, a richiesta dell'esportatore, sono applicabili le norme previste all'articolo 2, paragrafi 6, 7 e 8, di detto regolamento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. LECANUET

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 1^o 7. 1968, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2981/74 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1974

che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini di qualità inferiore ai vini da pasto e provenienti da talune regioni sinistrate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 38,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che possano essere decise misure di deroga per rimediare ad una situazione eccezionale dovuta a calamità naturali;

considerando che in talune regioni della Comunità, soprattutto nei mesi di agosto e settembre, il tempo è stato caratterizzato da una mancanza quasi totale di sole e da un eccesso di pioggia; che effettivamente, in base alle informazioni fornite, ha piovuto quasi tutti i giorni;

considerando che il bel tempo durante tali mesi è indispensabile per avere un raccolto di buona qualità; che pertanto dette condizioni climatiche anormali costituiscono una calamità naturale; che ne risulta che, eccezionalmente, i vini ottenuti in queste regioni non possiedono la gradazione alcolometrica minima naturale stabilita per la zona viticola in cui l'uva è stata raccolta;

considerando che è opportuno ritirare tali prodotti dal mercato, con il mezzo più appropriato, la distillazione;

considerando che per le caratteristiche particolari dell'operazione di distillazione occorre ispirarsi alle norme generali già adottate in sede di applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 816/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei limiti delle condizioni fissate dal presente regolamento, la distillazione è ammessa per i vini che non raggiungano la gradazione alcolometrica minima naturale prevista, per la zona viticola in questione, dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70,

provenienti da talune parti da determinare dei seguenti dipartimenti francesi:

- Gers,
- Haute-Garonne,
- Tarn-et-Garonne,
- Tarn,
- Landes,
- Aude,

colpite da calamità naturali durante la campagna viticola 1974/1975.

Articolo 2

Il vino fornito alla distillazione non può avere una gradazione alcolometrica superiore alla gradazione alcolometrica minima naturale prevista per la zona viticola in questione e non può essere stato arricchito.

Articolo 3

1. I produttori che desiderano far distillare tutta o parte della loro produzione di vini stipulano, eventualmente tramite l'organismo d'intervento, contratti di fornitura con i distillatori da essi scelti.

2. Tali contratti comprendono:

- a) l'acquisto da parte del distillatore della quantità di vino indicata nel contratto;
- b) l'obbligo per il distillatore di distillare tale vino e di pagarlo almeno al prezzo di cui all'articolo 4.

3. Nei contratti sono indicati:

- a) la quantità, il colore, la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare;
- b) il nome e l'indirizzo del produttore;
- c) il luogo in cui il vino è immagazzinato;
- d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
- e) l'indirizzo della distilleria.

Articolo 4

1. Il prezzo minimo d'acquisto dei vini forniti alla distillazione è fissato a 1,32 unità di conto per grado ed ettolitro.

2. Il prezzo indicato si applica a merce nuda, franco azienda del produttore.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.

Articolo 5

1. La conclusione dei contratti di fornitura di cui all'articolo 3 non può aver luogo prima del 1° dicembre 1974 né dopo il 15 dicembre 1974.

2. Le operazioni di distillazione non possono aver luogo prima del 1° dicembre 1974 né dopo il 31 gennaio 1975.

Articolo 6

I prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini possono avere la seguente gradazione:

- 86° e più
- ovvero 85° e meno

con un margine di tolleranza di 0,4° in meno o in più.

Articolo 7

1. Per ciascun ettolitro di vino distillato viene versato un aiuto da parte dell'organismo d'intervento.

2. L'ammontare dell'aiuto è fissato a:

- 0,53 unità di conto per grado ed ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 6, primo trattino,
- 0,45 unità di conto per grado ed ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 6, secondo trattino.

3. L'aiuto può essere versato soltanto su presentazione dei contratti di cui all'articolo 3 e previa dimostrazione:

- che i contratti sono stati stipulati durante il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
- che le operazioni di distillazione hanno avuto luogo durante il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 8

1. Gli Stati membri designano un organismo d'intervento incaricato dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. È competente l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la distillazione.

Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare la delimitazione delle parti dei dipartimenti di cui all'articolo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 7 del regolamento n. 24⁽¹⁾.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LECANUET

(¹) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2982/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1974

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 novembre 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
10.02	Segala	7,48 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	29,41
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2983/74 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1974****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in parti-
colare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai pre-
lievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regola-
mento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regola-
menti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle alle-
gate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai pre-
lievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e
di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n.
120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato
del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novem-
bre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. L 210 del 1^o. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 novembre 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine⁽¹⁾

(u.c/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2984/74 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 1974
che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1937/74 del 24 luglio 1974⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1570/70 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione

F. O. GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25.

ALLEGATO

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari/100 kg lordi						
		FB/Flux	Dkr	DM	FF	Lit.	Fl.	£
1.	Limoni :							
1.1	— Spagna	1 674	259,43	110,42	208,18	29 639	114,73	19,13
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)
1.3	— Paesi dell'Africa australe	2 066	320,15	136,27	256,91	36 577	141,59	23,62
1.4	— Altri paesi dell'Africa e rivieraschi del Mediterraneo	1 500	232,52	98,97	186,59	26 565	102,84	17,15
1.5	— USA	1 652	255,98	108,95	205,41	29 245	113,21	18,88
1.6	— Altri paesi	—	—	—	—	—	—	—
2.	Arance dolci :							
2.1	— Paesi rivieraschi del Mediterraneo :							
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne) Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Va- lencia late, Maltesi bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin	774	120,05	51,10	96,33	13 715	53,09	8,85
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltesi sanguigne	—	—	—	—	—	—	—
2.1.3	— Altre varietà	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)
2.2	— Paesi dell'Africa australe	533	82,67	35,19	66,34	9 445	36,56	6,09
2.3	— USA	996	154,39	65,71	123,89	17 638	68,28	11,39
2.4	— Brasile	499	77,31	32,90	62,03	8 832	34,19	5,70
2.5	— Altri paesi	511	79,19	33,70	63,54	9 047	35,02	5,84
3.	Pompelmi e pomeli :							
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	1 017	157,60	67,08	126,47	18 006	69,70	11,62
3.3	— Paesi dell'Africa australe	1 091	169,07	71,96	135,67	19 316	74,77	12,47
3.4	— USA	1 115	172,79	73,54	138,65	19 740	76,42	12,74
3.5	— Altri paesi d'America	931	144,34	61,44	115,83	16 491	63,84	10,64
3.6	— Altri paesi	—	—	—	—	—	—	—
4.	Clementine	1 345	208,43	88,72	167,26	23 813	92,18	15,37
5.	Mandarini, compresi gli Wilkings	—	—	—	—	—	—	—
6.	Monreales e mandarini Satsumas	883	136,83	58,24	109,80	15 632	60,51	10,09
7.	Tangerini	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2295/74 del 3 settembre 1974 (GU n. L 244 del 6. 9. 1974).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2985/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1974

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento n. 359/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anti-

pata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 0,25 unità di conto per 100 kg;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 1052/68;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, nonché della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati africani e malgascio e dei paesi e territori d'oltremare⁽⁸⁾ e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 653/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativo al prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya⁽⁹⁾, modificati dal regolamento (CEE) n. 1036/72⁽¹⁰⁾;

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68 sotto la voce tariffaria 07.06 A è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

(5) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

(6) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(8) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 10.

(9) GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 2.

(10) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 18.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1974.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 1052/68, sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0 (1)	0 (1)
11.01 C	Farina d'orzo (2)	0,500	0
11.01 D	Farina d'avena (2)	0,500	0
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso (2)	0,500	0
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso (2)	0,250	0
11.01 F	Farina di riso (2)	0,250	0
11.01 G	Farina di saraceno (2)	0,500	0
11.01 H	Farina di miglio (2)	0,250	0
11.01 I J	Farina di scagliola (2)	0,250	0
11.01 K	Farina di sorgo (2)	0,250	0
11.01 L	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco, di riso, di saraceno, di miglio, di scagliola o di sorgo (2)	0,250	0
11.02 A II	Semole e semolini di segala (2)	1,198	0,698
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo (2)	0,500	0
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena (2)	0,500	0
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra (2)	0,500	0
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati all'industria della birra (2)	0,500	0
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso (2)	0,250	0
11.02 A VI	Semole e semolini di riso (2)	0,250	0
11.02 A VII	Semole e semolini di saraceno (2)	0,500	0
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio (2)	0,250	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 A X	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), spelta, frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	0,250	0
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I a) 3	Cereali mondati (decorticati o filati) di grano saraceno ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I a) 4	Cereali mondati (decorticati o filati) di miglio ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I b) 3	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di grano saraceno ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I b) 4	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di miglio ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano) ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B II b)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di segala ⁽²⁾	0,766	0,516
11.02 B II c)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di granturco ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B II d)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B II e)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, granturco, orzo, avena, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) ⁽²⁾	0,250	0
11.02 C II	Cereali perlati di segala ⁽²⁾	0,871	0,621
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo ⁽²⁾	0,500	0
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽²⁾	0,250	0
11.02 C V	Cereali perlati di granturco ⁽²⁾	0,250	0
11.02 C VI	Cereali perlati di saraceno ⁽²⁾	0,250	0
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio ⁽²⁾	0,250	0
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 C IX	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano) (*)	0,250	0
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala (*)	0,646	0,396
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo (*)	0,250	0
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena (*)	0,250	0
11.02 D V	Cereali solamente spezzati di granturco (*)	0,250	0
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati di saraceno (*)	0,250	0
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati di miglio (*)	0,250	0
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati di sorgo (*)	0,250	0
11.02 D IX	Cereali solamente spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo (*)	0,250	0
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo (*)	0,250	0
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena (*)	0,250	0
11.02 E I a) 3	Cereali schiacciati di saraceno (*)	0,250	0
11.02 E I a) 4	Cereali schiacciati di miglio (*)	0,250	0
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo (*)	0,500	0
11.02 E I b) 2	Fiocchi d'avena (*)	0,500	0
11.02 E I b) 3	Fiocchi di saraceno (*)	0,500	0
11.02 E I b) 4	Fiocchi di miglio (*)	0,500	0
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano) (*)	0,500	0
11.02 E II b)	Cereali schiacciati o fiocchi di segala (*)	1,198	0,698
11.02 E II c)	Cereali schiacciati o fiocchi di granturco (*)	0,500	0
11.02 E II d)	Cereali schiacciati o fiocchi di sorgo (*)	0,500	0
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso (*)	0,500	0
11.02 E II e) 2	Cereali schiacciati o fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ad esclusione dei fiocchi di riso (*)	0,500	0
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano) (*)	0,500	0
11.02 F II	Agglomerati (pellets) di segala (*)	1,198	0,698
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo (*)	0,500	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena ⁽²⁾	0,500	0
11.02 F V	Agglomerati (pellets) di granturco ⁽²⁾	0,500	0
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso ⁽²⁾	0,250	0
11.02 F VII	Agglomerati (pellets) di saraceno ⁽²⁾	0,500	0
11.02 F VIII	Agglomerati (pellets) di miglio ⁽²⁾	0,250	0
11.02 F IX	Agglomerati (pellets) di sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 F X	Agglomerati (pellets) di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	0,500	0
11.02 G II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,500	0
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	0,250	0
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	1,700	0
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	1,700	0
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	0,900	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	0,900	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0,900 ⁽⁴⁾	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0,900	0
11.07 B	Malto torrefatto	0,900 ⁽⁴⁾	0
11.08 A I	Amido di granturco	1,700	0
11.08 A II	Amido di riso	2,550	0
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	1,700	0
11.08 A IV	Fecola di patate	1,700	0
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diverse dalla fecola di patate	1,700	0
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	15,000	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	15,000	0
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	8,000	0
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5,500	0
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	8,000	0
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5,500	0
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	0	0
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0	0
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	0	0
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0	0
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0	0
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) con un tenore in proteine, riferito alla sostanza secca superiore al 40 % in peso	15,000	0

(¹) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(⁴) Conformemente al regolamento (CEE) n. 3375/73 questo prelievo è diminuito di 0,45 u.c./100 kg per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2986/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1974

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 968/68;

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, nonché della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo nei loro confronti dev'essere diminuito, per gli alimenti composti a base di cereali, dell'importo dell'elemento fisso, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/

70 del Consiglio, del 17 marzo 1970, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 653/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativo al prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya⁽⁶⁾, modificati dal regolamento (CEE) n. 1036/72⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE e soggetti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1974.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

(4) GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 10.

(6) GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 2.

(7) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (salvo SAMA-PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	0,900	0
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	14,090	13,190
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	0,900	0
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	14,090	13,190
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	0,900	0
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	14,090	13,190

REGOLAMENTO (CEE) N. 2987/74 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1974****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2977/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 317 del 27. 11. 1974, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 novembre 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	 97,00 78,50 ⁽¹⁾ 97,00 78,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1974

relativa all'adattamento degli articoli 32 del trattato CECA, 165 del trattato CEE
e 137 del trattato CEEA

(74/584/CEE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 32, ultimo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, ultimo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, ultimo comma, del trattato CEEA,

vista la dichiarazione comune concernente la Corte di giustizia, allegata all'atto finale della conferenza fra le Comunità europee e gli Stati che hanno chiesto di aderire alle stesse Comunità,

vista la domanda della Corte di giustizia,

considerando che è opportuno modificare l'articolo 32, terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, terzo comma, del trattato CEEA, onde consentire alla Corte di giustizia di affidare, nel suo regolamento di procedura, alle sezioni costituite nel suo seno determinate categorie di procedimenti pregiudiziali,

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 32, terzo comma, del trattato che istituisce la CECA è sostituito dalle seguenti disposizioni :

• La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di una istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 41 qualora il regolamento di procedura non attribuisca la relativa competenza alle sezioni. »

L'articolo 165, terzo comma, del trattato che istituisce la CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti :

• La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 177 qualora il regolamento di procedura non attribuisca la relativa competenza alle sezioni. »

L'articolo 137, terzo comma, del trattato che istituisce la CEEA è sostituito dalle disposizioni seguenti :

• La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 150 qualora il regolamento di procedura non attribuisca la relativa competenza alle sezioni. »

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LECANUET

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2666/74

(74/585/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74 del 29 aprile 1974⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che con regolamento (CEE) n. 2666/74 della Commissione, del 21 ottobre 1974⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che nell'avviso di gara⁽⁶⁾, allegato a detto regolamento, il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 10 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra

l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 468 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissato sulla base delle offerte presentate il 14 novembre 1974 a 64,1 unità di conto per tonnellata.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 22. 10. 1974, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. C 129 del 22. 10. 1974, pag. 7.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2667/74

(74/586/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74, del 29 aprile 1974⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che con regolamento (CEE) n. 2667/74 della Commissione, del 21 ottobre 1974⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi; che nell'avviso di gara⁽⁶⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 5 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni:

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 580 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi,

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi è fissato, sulla base delle offerte presentate il 14 novembre 1974 a 55,2 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 179 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 22. 10. 1974, pag. 19.⁽⁶⁾ GU n. C 129 del 22. 10. 1974, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1841/74

(74/587/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973 che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1841/74 della Commissione, del 16 luglio 1974⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero; che nell'avviso di gara⁽⁷⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 300 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 5 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero è fissato, sulla base delle offerte presentate il 14 novembre 1974, a 14,99 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

(4) GU n. L 83 del 28. 3. 1974, pag. 3.

(5) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(6) GU n. L 193 del 17. 7. 1974, pag. 13.

(7) GU n. C 84 del 17. 7. 1974, pag. 4.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2742/74

(74/588/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2742/74 della Commissione, del 30 ottobre 1974⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero; che nell'avviso di gara⁽⁷⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 300 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 150 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero è fissato, sulla base delle offerte presentate il 14 novembre 1974, a 14,99 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

(4) GU n. L 83 del 28. 3. 1974, pag. 3.

(5) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(6) GU n. L 292 del 31. 10. 1974, pag. 34.

(7) GU n. C 135 del 2. 11. 1974, pag. 2.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a) (1) :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)) :
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a) :
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a) :
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a) :
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a) :
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)) :
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)) :
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)) :
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)) :
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)) :
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo, 18 d)) :
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a) :

(1) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Fonds des Routes — Administration des Voies Hydrauliques — Service de Barrages, 74, Avenue Peltzer, B-4800 Verviers (tél. : 087/22 11 41).
2. Gara pubblica d'appalto.
3. a) Provincia di Liegi.
b) Realizzazione dello sdoppiamento della rue Gérard-champs a Verviers (Strada n. 425): lavori di sterro, rete viaria e muro portante in cemento armato.
c) Classificazione: categoria C o G — classe 6 (lavori per un importo compreso tra 30 milioni e 75 milioni di FB).
d)
4. 200 giorni lavorativi.
5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue du Luxembourg 49 — B-1040, Bruxelles (tél. 02/513 14 47 — C.C.P. 9455). Si possono consultare i documenti e richiedere informazioni al servizio di cui al punto 1.
b) 23 dicembre 1974.
c) Capitolato d'appalto n. E4/74 I 31 (Prezzo: 165 FB); modulo per le offerte: 20 FB, 8 piani: 565 FB.
I documenti di cui sopra vengono inviati previo pagamento degli importi indicati.
6. a) 23 dicembre 1974, ore 11.
b) Per l'indirizzo: cfr. punto 1.
c) Lingua francese. Si fa obbligo di servirsi dei moduli allegati al capitolato.
7. a) Pubblica.
b) 23 dicembre 1974, ore 11; indirizzo come al punto 1.
8. 5% dell'importo contrattuale. Durata della garanzia 3 anni.
9. Acconti mensili. Il contratto prevede la revisione dei prezzi per manodopera e materiali.
10. Sono ammessi a concorrere consorzi anche temporanei.
11. Vedere punto 3 c).
12. 120 giorni lavorativi dalla data d'apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. Potrà essere scelta l'offerta regolamentare più bassa.
14. Durante il periodo di pubblicazione, a questo bando possono essere apportate modifiche, talché gli offerenti cittadini di uno degli Stati membri della Comunità, sono invitati a richiederne comunicazione all'ufficio citato al punto 1, almeno 10 giorni prima dell'apertura dei plichi.
15. 20 novembre 1974.

Procedura aperta

1. Landschaftsverband Westfalen-Lippe Straßenneubauamt Unna, D-475 Unna, Hellweg 30.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A.
3. a) Località: Iserlohn;
circondario: Iserlohn;
distretto: Arnsberg;
land: NordrheinWestfalen (Repubblica federale tedesca).
b) Lavori di rivestimento stradale per l'autostrada federale A 46 (B 7 n) dal km 11,4 + 80 al km 15,4 + 50. Forniture e prestazioni:
— materiale antigelo: 85 000 m³ circa,
— strato portante in pietrisco 0/45 mm, 20 cm spessore: 100 000 m² circa,
— strato portante in pietrisco 0/45 mm, 26 cm spessore: 15 000 m² circa,
— strato portante bituminoso 0/22 mm, 6 cm spessore: 100 000 m² circa,
— legante asphaltico 0/22 mm, 8,5 cm spessore: 80 000 m² circa,
— legante asphaltico 0/16 mm, 4,5 cm spessore: 35 000 m² circa,
— asfalto colato 0/11 mm, 3,5 cm spessore: 75 000 m² circa,
— calcestruzzo asphaltico 0/11 mm, 3,5 cm spessore: 54 000 m circa,
— cordoni F 5: 3 000 m circa,
— canaletti di scolo stradali: 100 pezzi circa.
c) Non è prevista la suddivisione in lotti.
d)
4. Tempo di esecuzione: 125 giorni lavorativi.
5. a) Cfr. punto 1.
b) 13 dicembre 1974 (per iscritto).
c) Prezzo della documentazione 50 DM da versare sul conto n. 5157 della Kreis- und Stadtparkasse Unna. La ricevuta di pagamento va allegata alla richiesta.
6. a) 14 gennaio 1975, ore 11.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 14 gennaio 1975, ore 11; cfr. punto 1.
8. Garanzia pari al 3 % della somma contrattuale; si accettano esclusivamente fideiussioni di una società assicuratrice di credito o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B).
- 10.
11. Entro una settimana dalla data in cui gliene è fatta richiesta, l'offerente dovrà comprovare la sua capacità economica, finanziaria e tecnica, nonché documentare le prestazioni analoghe a quelle da appaltare, eseguite nell'ultimo triennio.
12. 12 settimane a decorrere dal giorno di apertura delle offerte.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A l'appalto verrà aggiudicato all'offerta ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 12 novembre 1974.

Procedura aperta

1. Ministère des Travaux Publics — Administration de l'Électricité et de l'Électromécanique, 155, rue de la Loi (Résidence Palace — Quartier Rubens, rez-de-chaussée), B 1040 Bruxelles (tel. : 02/733 96 70).
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Tutto il territorio nazionale.
b) Ampliamento delle installazioni esistenti di telecomando dell'illuminazione pubblica e centralizzazione del sistema di conteggio dei veicoli lungo le autostrade.
c) Classificazione : categoria M o S, classe 8 (lavori per un importo di 150 milioni di FB).
d)
4. Il contratto ha una durata di 5 anni, diviso in cinque fasi annuali, ogni fase va portata a termine entro 300 giorni di calendario.
5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue du Luxembourg, 49 B-1040 Bruxelles (tel. : 02/513 14 47 — C.C.P. 9455). Si possono consultare i documenti e richiedere informazioni al servizio di cui al punto 1.
b) 24 dicembre 1974.
c) Capitolato n. Y20/74 I 69 (Prezzo : 240 FB). Modulo per le offerte : 20 FB. I documenti di cui sopra vengono inviati previo pagamento degli importi indicati.
6. a) 24 dicembre 1974.
b) Indirizzo come dal punto 1.
c) Testo bilingue (francese e olandese) : si fa obbligo di servirsi dei moduli allegati al capitolato.
7. a) Pubblica.
b) 24 dicembre 1974, ore 11 ; indirizzo come al punto 1.
8. 5 % dell'importo contrattuale : 1 anno.
9. Pagamento in una sola soluzione dopo il collaudo provvisorio di ciascuna prestazione. Il contratto prevede la revisione dei prezzi per manodopera e materiali, in caso di eventuali variazioni.
10. Sono ammessi a concorrere consorzi anche temporanei.
11. Cfr. punto 3 c).
12. 75 giorni lavorativi alla data d'apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. Potrà essere scelta l'offerta regolare più bassa.
14. Durante il periodo di pubblicazione, a questo bando possono essere apportate modifiche, talché gli offerenti cittadini di uno degli Stati membri della Comunità sono invitati a richiederne comunicazione all'ufficio citato al punto 1, almeno 10 giorni prima dell'apertura dei plichi.
15. 20 novembre 1974.

Procedura aperta

1. Gentofte kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, DK-2920 Charlottenlund.
 - b) 23 gennaio 1975; l'ora esatta e il luogo verranno indicati nel capitolato d'oneri.
2. Gara pubblica di appalto, a prezzo fisso e a scadenza prorogabile.
 8. 10 % dell'importo dell'appalto, IVA esclusa.
La cauzione verrà restituita un anno dopo il collaudo dei lavori.
3. a)
 - b) Appalto per lavori di rustico, superficie complessiva: 6 000 m² circa, compresi gli scantinati.
Entità delle prestazioni: lavori di sterro e di sistemazione del terreno, scavo, consolidamento del terreno, drenaggio, lavori in cemento e in cemento armato, muratura, struttura dell'attico, copertura del tetto e terrazzi annessi, idraulica, sottostruttura dei pavimenti.
 - c) Non sono previste offerte parziali.
 - d)
4. Data d'inizio dei lavori: 1° marzo 1975. Termine per l'esecuzione dei lavori: 31 dicembre 1975.
 9. Acconti mensili in base al lavoro eseguito; da questi acconti verrà trattenuto il 10 % fino a concorrenza del 5 % dell'importo contrattuale. (Cfr. paragrafo 26 delle condizioni generali 1972 e relativo allegato).
5. a) Arkitektfirmaet Hoff & Windinge, Lundtoftevej 1D, DK-2800, Kgs. Lyngby. Tel.: (01) 88 13 44.
 - b) 5 dicembre 1974, ore 12.
 - c) Assegno sbarrato di 5 000 dkr intestato a «Gentofte Kommune».
6. a) 22 gennaio 1975, ore 12.
 - b) L'offerta dovrà essere trasmessa all'indirizzo indicato al punto n. 5 a).
 - c) Lingue danese, tedesca o inglese.
7. a) Gli offerenti sono autorizzati a presenziare l'apertura delle offerte.
 - 10.
 11. Gli offerenti dovranno fornire informazioni in conformità della direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971, articolo 25 a) e c) e articolo 26 b), c) ed e).
 12. Gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 60 giorni a partire dalla data della licitazione.
 13. Prezzo, pregi tecnici, informazioni di cui al punto 11 e criteri indicati nel capitolato d'oneri.
 - 14.
 15. 19 novembre 1974.

Procedura aperta

1. Staatshochbauamt Köln, D 5 Köln 1, Blumenthalstraße 33.
con la causale « Neubau BPA V Brühl, IV.B.A. ». La ricevuta di pagamento va allegata alla richiesta. Non è previsto il rimborso della somma versata.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Brühl, a circa 10 km da Colonia.
b) Lavori da appaltare :
Lotto I :
— magazzino per capi d'abbigliamento : 2 900 m³ circa di cubatura ;
— officine con parte dell'attrezzatura : 13 600 m³ circa.
Lotto II :
— padiglione per autocarri : 24 000 m³ circa ;
— padiglione per autocarri e attrezzi : 11 000 m³ circa.
L'appalto comprende un elenco di prestazioni conformemente al VOB/A paragrafo 9, n. 3, ad un prezzo forfettario per costruzione chiavi in mano.
c) La documentazione verrà consegnata solo per entrambi i lotti. Sono ammesse offerte per uno o entrambi i lotti.
d)
4. Magazzino per capi d'abbigliamento : 200 giorni lavorativi ; officine : 350 giorni lavorativi ; padiglione per autocarri : 350 giorni lavorativi ; padiglione per autocarri e attrezzi : 250 giorni lavorativi.
Inizio dei lavori : il 1° aprile 1975.
5. a) Indirizzo : cfr. punto 1.
b) 13 dicembre 1974.
c) La documentazione in duplice copia per entrambi i lotti sarà trasmessa previo pagamento di 80 DM (non si accettano assegni sbarrati) da versare sul n. 10614-504 intestato alla « Regierungshauptkasse » di Colonia.
6. a) 4 febbraio 1975, ore 11.
b) Cfr. punto 1, stanza 222.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarì.
b) 4 febbraio 1975, ore 11, Staatshochbauamt Colonia.
8. È richiesta una fideiussione a garanzia di esecuzione delle prestazioni.
9. I pagamenti avverranno per quote in funzione del grado di avanzamento dei lavori.
- 10.
11. L'appalto verrà aggiudicato a imprese singole o a consorzi di imprese di comprovata capacità e specializzazione. Vanno allegati all'offerta i documenti relativi a progetti similari eseguiti chiavi in mano nell'ultimo triennio, con indicazione del committente, del tipo di costruzione e dei termini di esecuzione.
12. 30 aprile 1975.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 23 novembre 1974.

Procedura aperta

1. Forces Armées — Service de l'État-Major Général — Service Régional des Travaux — 1^{ère} Direction — B - 1000 Bruxelles, rue du Pépin, 15.
 2. Gara d'appalto.
 3. a) Demanio militare di Evere-Nord.
b) Costruzione di un edificio per cucina e circolo ricreativo (cantine, pianterreno e un piano), della superficie di 2 100 m² circa, ivi compresi installazioni sanitarie, impianto elettrico e riscaldamento centrale alimentato a distanza.
c)
d)
 4. 180 giorni lavorativi.
 5. a) Semico, 1020 Bruxelles, rue Pierre Gassée, 7-15.
b) La documentazione è disponibile a partire dal 16 dicembre 1974.
c) Capitolato speciale d'oneri E.N.6./1974 e progetti: 6 387 FB (IVA compresa, spese di spedizione escluse), da inviare in contanti oppure tramite versamento sul C.C.P. n. 000-0042343-51 intestato alla Semico.
 6. a) Entro le ore 11 del 5 febbraio 1975.
b) Vedasi punto 1.
c) Lingua francese o olandese; è fatto obbligo di servirsi dei moduli acclusi al capitolato speciale d'oneri.
 7. a) Apertura delle offerte a porte chiuse.
b) Alle ore 1 del 5 febbraio 1975, all'indirizzo indicato al punto 1.
 8. Cauzione: 5 % dell'importo dell'opera, IVA non compresa.
 9. Acconti mensili in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.
 - 10.
 11. Classificazione: categoria D, classe 6 (opere sino ad un importo 75 milioni di FB).
 12. 90 giorni di calendario.
 13. Criteri di aggiudicazione: importo dell'offerta, pregio architettonico e tecnico, garanzie professionali e finanziarie dell'appaltatore e dei subappaltatori, economia di manutenzione, economia di funzionamento, referenze ottenute per opere edili similari.
 14. Durante il periodo di pubblicità, a questo bando possono essere apportate rettifiche, talché gli imprenditori sono pregati di richiederne comunicazione al servizio indicato al punto 1, almeno 10 giorni prima dell'apertura delle offerte.
 15. 20 novembre 1974.
-

Procedura aperta

- | | |
|---|--|
| 1. Byggeudvalget for Rigshospitalet, København — DK. | c) Lingua danese. |
| 2. Gara pubblica d'appalto a prezzo fisso e a scadenza improrogabile. | 7. a)
b) |
| 3. a) Ospedale regionale di Copenaghen. | 8. |
| b) Lavori di carpenteria, lotto III — 16.01.20.03. Comprendenti 50 000 m ² circa di pareti in pannelli di gesso su travicelle d'acciaio e circa 2 000 porte per tali pareti. | 9. |
| c) | 10. |
| d) | 11. |
| 4. Dal maggio 1975 al maggio 1977. | 12. |
| 5. a) Arkitektfirmæt Boeck-Hansen & Stærmosé, Ordrupvej 101, DK-2920 Charlottenlund. | 13. |
| b) 9 dicembre 1974. | 14. Il capitolato d'onere verrà inviato il 1° dicembre 1974 e la licitazione avrà luogo circa tre settimane più tardi. |
| c) 5 000 dkr su assegno intestato all'« Arkitektfirmæt ». | 15. 19 novembre 1974. |
| 6. a) | |
| b) Indirizzo come 5 a), con indicazione della causale «Snedkerentreprise 111 — 16.01.20.03» e deposito accluso. | |
-

Procedura ristretta

1. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2, NL - Lelystad (tel. 03200-99111), per il ministero van Verkeer en Waterstaat.
2. Licitazione privata con pubblicità preliminare in conformità del regolamento unico che disciplina i bandi di gara.
3. a) Almere, Flevoland meridionale.
b) Esecuzione di lavori in terra e di lavori accessori per i canali, prima fase (capitolato n. 8106). Le prestazioni comprendono essenzialmente lo scavo di canali aventi un volume teorico di 500 000 m³ di sabbia e terra. Il cantiere è costituito per la maggior parte da terreni rilevati con sabbia. Per impedire la risalita e l'infiltrazione dell'acqua sotterranea, in pressione eccessiva, presente negli strati più profondi del suolo, vanno messi in opera una platea e uno strato di ghiaia, in base al progetto dell'imprenditore. L'entità dei lavori in terra dipenderà in ampia misura dal tipo di sbarramento proposto.
c)
d)
4. 300 giorni lavorativi. Il collaudo è scaglionato su varie fasi a termini prefissi.
- 5.
6. a) 13 dicembre 1974.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua olandese.
7. 1° marzo 1975.
8. L'imprenditore dovrà presentare un progetto di esecuzione della platea dell'alveo, basato su calcoli appropriati e su cognizioni in materia di ingegneria idrologica, corredato dai relativi dati.
L'imprenditore dovrà eseguire il lavoro a regola d'arte ed assumerne la responsabilità sia tecnicamente che finanziariamente.
L'imprenditore non solleva obiezioni contro il fatto che i progetti presentati, ma non realizzati, diventino la proprietà dell'ente committente.
L'offerente deve presentare i seguenti documenti :
 - un certificato d'iscrizione all'albo professionale ;
 - una dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria dell'impresa ;
 - una dichiarazione concernente il fatturato globale e quello dei lavori edili eseguiti negli ultimi tre esercizi ;
 - un elenco di lavori simili eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione del costo, del periodo, della sede dei lavori e del committente ;
 - un elenco delle referenze.
9. Si terrà conto dei metodi di esecuzione e delle tecniche di impermeabilizzazione.
10. Pagamento in acconti mensili. Cauzione bancaria fino a concorrenza del 2,5 % dell'importo contrattuale.
11. 19 novembre 1974.

Procedura ristretta

1. The Corporation of Glasgow per the Town Clerk, City Chambers, Glasgow, G2 IDU, Scotland, United Kingdom.
2. Procedura ristretta. Il contratto verrà aggiudicato all'offerta ricevibile più bassa fra quelle presentate da concorrenti selezionati.
3. a) L'area della fase 4 è adiacente alla fase 1, tra McIntyre Street e Argyle Street. L'area della fase 5 è adiacente alla fase 3, tra St. Vincent Street, Elliot Street e Holdsworth Street.
- b) Il progetto comprende 188 abitazioni da realizzare in due fasi: 92 appartamenti in 4 edifici a 4 piani con 11 autorimesse interne chiuse e 96 appartamenti intercomunicanti in 3 edifici di 9 e 11 piani con 36 autorimesse interne chiuse, due vani scale-ascensore per ogni fase e due ponti che collegano gli edifici. Sistemazione paesaggistica, strade d'accesso e parcheggio all'aperto.

Le 188 abitazioni comprendono:

Fase 4 — Quattro piani: due stanze (due persone)	20
Fase 5 — Nove/undici piani: tre stanze (quattro persone)	96
Quattro piani: tre stanze (quattro persone)	45
Quattro piani: quattro stanze (sei persone)	27
Totale	188

Gli edifici a quattro piani devono essere costruiti con mattoni forati di tipo tradizionale, intonacati sulla superficie esterna; muri portanti in mattoni; solette di calcestruzzo precompresso; tetto con strato di rivestimento bituminoso; tramezzi standard in legno.

Gli edifici di nove-undici piani devono essere costruiti con calcestruzzo gettato in loco, solette in calcestruzzo prefabbricato, muri portanti in calcestruzzo gettato in loco con pannelli di rivestimento in calcestruzzo, con superficie interna in termalite, sulla superficie esterna dei muri. Le solette degli appartamenti saranno in calcestruzzo gettato in loco con rivestimento bituminoso e tramezzi standard in legno. Il contratto comprende anche fondamenta, drenaggio, sentieri, rete viaria e fognaria ecc. Costo presuntivo £ 850 000. Tale importo comprende principali subappalti per la posa di pali di fondazione e l'installazione di

ascensori il cui costo è rispettivamente di £ 60 000 e £ 20 000. Il contratto si baserà sulla « Standard Form of Building Contract » (edizione con preventivi ad uso delle Autorità locali — revisione 1973) come emendata dallo « Scottish Supplement » luglio 1973, unitamente ai « Corporation Standing Orders » e alle « Supplementary Conditions ». Le offerte terranno conto delle fluttuazioni dei prezzi del materiale e delle manodopera.

c)

d)

4. Entro 104 settimane dall'inizio dei lavori.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio temporaneo di imprese, la Corporation, prima dell'aggiudicazione del contratto, richiederà che ciascuna impresa si assuma separatamente ed in solido la responsabilità per l'adempimento del suddetto.
6. a) 16 dicembre 1974.
- b) The City Architect, Department of Architecture and Civic Design, 20 Trongate, Glasgow, G1 5EY, Scotland.
- c) Lingua inglese.
7. 31 dicembre 1974.
8. I concorrenti, se prescelti, dovranno fornire referenze specifiche:
 - certificato d'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale o al « Companies Register » in Gran Bretagna o in Irlanda;
 - bilancio degli ultimi tre esercizi con la specificazione del fatturato riguardante lavori edili;
 - specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori; un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; una lista della manodopera occupata mediamente dall'impresa e l'entità del personale dirigente per gli ultimi tre anni.
9. Vedasi punto 2.
- 10.
11. 18 novembre 1974.

Procedura ristretta

1. The Metropolitan Borough of Dudley, the Council House, Dudley, Worcestershire DY1 1HF, United Kingdom.
pubblicata dal «Joint Contracts Tribunal», emendata secondo quanto specificato nei documenti d'appalto.
 2. Procedura ristretta in base all'articolo 5 della direttiva 71/305/CEE.
 3. a) Hob Green Road, Stourbridge, Worcestershire.
b) Il contratto prevede la costruzione di 97 abitazioni con sistema tradizionale comprendente 69 case semicollegate a schiera e 28 appartamenti in tre edifici a 2 piani, con autorimesse, lavori di drenaggio, impianti elettrici, installazioni del gas e lavori esterni.
c) Il contratto non sarà suddiviso in lotti.
d)
 4. Non è previsto limite di tempo per il completamento dei lavori.
 5. La forma del contratto da stipularsi tra l'appaltatore e il «Metropolitan Borough» si baserà sull'ultima revisione della «Standard Form of Building Contract»
 6. a) 20 dicembre 1974.
b) The Chief Executive Officer; indirizzo come da punto 1.
c) Lingua inglese.
 7. 30 dicembre 1974.
 8. Il «Metropolitan Borough» richiederà agli offerenti la seguente documentazione:
— prova della situazione economica e finanziaria degli stessi ai sensi dell'articolo 25 a), b) e c);
— prova della perizia e capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 26 a), b), c), d) ed e).
 9. L'appalto verrà aggiudicato all'offerta ricevibile **più** bassa in gara tra concorrenti selezionati.
 - 10.
 11. 22 novembre 1974.
-

AVVISO AGLI ABBONATI
DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1974.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo le modalità in vigore, presso gli uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta.

Il prezzo dell'abbonamento annuale 1975 è stato fissato a Lit. 31 250 (FB 2 500).